

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022
332/2022/R/EEL

RIDETERMINAZIONE, PER ALCUNE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC 2016-2021) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato D, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 104/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 104/2021/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 187/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2021, 432/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 432/2021/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 7 giugno 2018, n. 5/2018 (di seguito: determinazione 5/2018-DIEU);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- il comma 9.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione, per gli anni 2016 e 2017 si applica il regime tariffario individuale di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT per tutte le imprese distributrici indipendentemente dal numero di punti di prelievo serviti;
- con le deliberazioni 104/2021/R/EEL, e 187/2021/R/EEL l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive, sono utilizzati:
 - i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell’ambito della raccolta dati “RAB Elettricità”;
 - le stratificazioni degli investimenti e contributi relativi al servizio di distribuzione (inclusa l’attività di commercializzazione) trasmesse alla CSEA dalle imprese ai sensi delle disposizioni della deliberazione 237/2018/R/EEL e della determinazione 5/2018 – DIEU;

- alcune imprese hanno fornito, in tale fase di validazione dei dati RAB, informazioni relative a contributi TICA e *Forfait* afferenti ad annualità che, secondo la regolazione vigente, non vengono portate in detrazione del capitale investito netto oggetto di remunerazione;
- l'inclusione di tali contributi nell'ambito del calcolo tariffario implica una sottostima delle tariffe di riferimento determinate con la deliberazione 104/2021/R/EEL. e 187/2021/R/EEL;
- con deliberazione 432/2021/R/EEL l'Autorità, per le imprese distributrici interessate dall'anomalia evidenziata nei precedenti punti, ha provveduto alla rideterminazione e alla pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016, escludendo dal calcolo tariffario i valori di contributi TICA e *Forfait* afferenti ad annualità che, secondo la regolazione vigente, non vengono portate in detrazione del capitale investito netto oggetto di remunerazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 187/2021/R/EEL prevede una limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale in analogia con quanto già compiuto in occasione di precedenti determinazioni tariffarie;
- la rideterminazione delle tariffe di riferimento per alcune imprese distributrici modifica, seppur marginalmente, il suddetto valore medio nazionale rendendo necessario un ricalcolo della soglia di limitazione d'ufficio, in lieve aumento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in analogia a quanto già effettuato con deliberazione 432/2021/R/EEL a valere sulle tariffe di riferimento relative all'anno 2016, procedere a rideterminare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2017, escludendo dal calcolo tariffario i valori di contributi TICA e *Forfait* afferenti ad annualità che, secondo la regolazione vigente, non vengono portate in detrazione del capitale investito netto oggetto di remunerazione;
- a tal fine, considerare i dati più recenti a disposizione comunicati dalle imprese, ivi inclusi i dati comunicati nell'ambito della finestra di apertura della raccolta dati telematica RAB dell'autunno 2021;
- ridefinire la limitazione d'ufficio delle tariffe di riferimento risultate superiori al triplo del valore medio nazionale.

DELIBERA

1. di rideterminare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa tabella allegata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini